

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNITARIO (N.1305/2013) E DELLE VIGENTI LEGGI E DECRETI CONCERNENTI IL FONDO DI
SOLIDARIETA' NAZIONALE (D.Lgs N. 102/04)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/RICHIESTA DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: -la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; -l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; -tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata; -l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; -le partite delle singole colture individuate catastalmente.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato/riciesta di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
DANNI PRECOCI	Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Assicurazione
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
INDENNIZZO	L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del D.L. 7/9/2005 n.209- codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, posta certificata (PEC) o fax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificato integrativo non agevolato.
MATURAZIONE	stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti e/o i prodotti possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.
PARTITA	Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nel certificato/riciesta di assicurazione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI	Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.).
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)	Documento da allegare al certificato/richiesta di assicurazione i cui dati derivano dal Piano colturale del Fascicolo aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati/ricieste di assicurazione a beneficio degli aderenti.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Valore unitario del prodotto, che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mipaaf con apposito decreto.
PRODOTTO	Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura dell'anno vigente.
PRODUZIONE	Il risultato espresso in chilogrammi e/o in quintali e/o in numero di pezzi o di piante e/o numero di mq di superficie dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, denunciato al fine di valutarne il diritto al risarcimento.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice che presta la garanzia e che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite, per le polizze assicurative agevolate, è fissato come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.
STANDARD VALUE	Tipologia di polizza nella quale il valore assicurato si determina moltiplicando il valore unitario della produzione per ettaro, per la superficie assicurata.
TRAPIANTO	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE ASSICURATO	Valore che si determina moltiplicando le quantità di prodotto assicurate, in base alle aspettative di raccolta relative ad ogni ciclo produttivo, per il prezzo unitario del prodotto assicurato. Per la tipologia di polizza "Standard value" il valore si determina moltiplicando il valore unitario della produzione per ettaro, atteso in base alle aspettative di raccolta relative ad ogni ciclo produttivo, per la superficie assicurata.
VARIETA'	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi eccesso di pioggia e siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati per i quali nelle definizioni si usa il termine "periodo di riferimento", questo si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI

ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o

incoerente.

- BRINA:** Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- GELO:** Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- SICCITA':** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

- GRANDINE** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.
- VENTO FORTE** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo e/o dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore a mt. 10 di altezza previsti dalla scala Beaufort.
- ECESSO DI PIOGGIA** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 1 ora.
- ECESSO DI NEVE** Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio che cadono sotto forma di fiocchi o di granuli che arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

- COLPO DI SOLE** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature di almeno 40° centigradi).
- VENTO CALDO** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico)
- ONDATA DI CALORE** Periodo di tempo superiore ai 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
- SBALZO TERMICO** Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0° C, nell'arco di 3 ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle 8 ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purchè la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

DATIAGROMETEOROLOGICI: In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori

oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per gli eventi Colpo di sole e Vento caldo, Ondata di calore e del 10% per l'avversità Eccesso di pioggia, rispetto ai dati di area sopra indicati, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art.9 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al prodotto in garanzia, per prodotto e comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni assicurate non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Dove previsto sul certificato/richesta di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della soglia di accesso al risarcimento, con un limite minimo del 20% per tutti i prodotti, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di soglia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata, o per sottopartita in caso di suddivisione della partita assicurata, la franchigia contrattuale e l'eventuale limite di indennizzo previsti dal certificato/richesta di assicurazione.

Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nel contratto di polizza collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso espressamente indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica;
- 2) per l'eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e alluvione dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello di notifica;
- 3) per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 4) per la siccità dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato/richesta di assicurazione.

La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richesta di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente, entro 10 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali. In ogni caso per tutte le avversità, la garanzia assicurativa cessa comunque alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo se diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art.3 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) danni provocati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) danni provocati da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni provocati da incendio, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a inadeguatezza o malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di go lena, intendendosi per essi

quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;

- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in c/terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 9 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato/richesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richesta di assicurazione.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 8 - Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati/trapiantati in successione ad altra coltura il certificato/richesta di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il _____"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi procedere alla semina o al trapianto totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato/richesta di assicurazione dandone comunicazione scritta all'intermediario entro 15 giorni dalla presunta data di semina/trapianto.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato

della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.*

L'Assicurato, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita:

- fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per le avversità grandine e vento forte

- per l'avversità Gelo-Brina, entro il 31 maggio;

- per le altre avversità, entro 40 giorni dalla data dell'evento e comunque entro 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto.

Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o PEC o fax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai valori unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, deve essere effettuata in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 13 - *Mandato del perito*, punto e) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il risultato della produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute mediante l'applicazione sul prodotto residuo di quanto previsto nelle condizioni speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, devono essere detratte quelle relative ai danni causati dagli eventi assicurati, come riportato all'art.6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia così come stabilito dalle Norme che regolano l'assicurazione, all'art.2 - *Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e/o del limite di indennizzo, così come indicato nelle Condizioni Speciali all'art.3 - *Limite di indennizzo*.

In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo restando quanto previsto al punto a) del presente articolo;

Qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti; anche le sottopartite derivanti da ciascun scaglione di raccolta sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta

e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o fax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 9, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno*, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 13 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- d) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 14) - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/riciesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 14) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato all'Assicurato a mezzo PEC oppure al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

Art. 14 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine mediante telegramma o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.11. La mancanza della nomina del proprio perito o la mancanza dei requisiti previsti dall'art.11, comporta la decadenza della richiesta di appello.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società

deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro cinque giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 15 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 12 *-Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 *-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.*

Art. 16 - Norme per la perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 *-Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art. 20 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza collettiva assicurativa

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 31 luglio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 22 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se espressamente indicate sul certificato/richiesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- vento forte,
- gelo e brina,
- siccità,
- alluvione,
- eccesso di pioggia in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale,
- eccesso di neve,
- sbalzo termico,
- colpo di sole,
- vento caldo,
- ondata di calore.

Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera dell'eccesso di pioggia, siccità, alluvione, vento caldo, ondata di calore, vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART. 2 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sul certificato/richiesta di assicurazione. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più dell'aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

- 1) al verificarsi, in forma singola o associata, dell'avversità grandine e/o dell'avversità vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta ed è pari a quella indicata sul certificato di assicurazione.
- 2) al verificarsi, in forma singola o fra loro combinata, di una o più delle seguenti avversità:
ECESSO DI PIOGGIA
ECESSO DI NEVE
SBALZO TERMICO
COLPO DI SOLE/VENTO CALDO/ONDATA CALORE
GELO/BRINA
SICCITA'
ALLUVIONE
la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.
- 3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.
- 4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità ECESSO DI PIOGGIA o GELO/BRINA:
 - 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%;
 - 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte combinati a danni provocati da Gelo Brina e/o Eccesso di Pioggia, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.
- 5) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità ECESSO DI NEVE, SBALZO TERMICO, COLPO DI SOLE/VENTO CALDO/ONDATA DI CALORE, SICCITA', ALLUVIONE, la franchigia

applicata è pari al 30%.

PER TUTTI I PRODOTTI:

Eventuali variazioni di franchigia, per le avversità grandine e vento forte, saranno regolate in base alla seguente tabella:

- A) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 20, sconto 30% sul premio grandine e vento;
- B) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 30, sconto 40% sul premio grandine e vento.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**PRODOTTO ASSICURATO**

Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.

CAMPIONI

Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i campioni sono così determinati:

- Gruppo cereali: due intere fasce di prodotto che insistono al centro della partita orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e che rappresentino almeno il 3% del prodotto assicurato;

LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 3 - In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore, singoli o associati, un importo superiore al 50% del valore assicurato risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Per gli eventi Grandine e Vento forte non verrà indennizzato un importo superiore al 85% del valore assicurato risarcibile, per il gruppo cereali.

ESCLUSIONI

Art. 4 - Oltre alle esclusioni indicate all'art.3 delle Condizioni Generali, limitatamente alla garanzia "Eccesso di pioggia", la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi a coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena.

DECORRENZA GARANZIA

Art. 5 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

DANNO DI QUANTITA'

Art. 6 - Nel caso in cui non siano specificatamente previste condizioni per il riconoscimento del danno di qualità, i prodotti sono garantiti per la sola perdita di quantità.

PRODOTTI GRUPPO CEREALI ED ERBACEE DA INSILAGGIO E DA BIOMASSA**PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI, DA GRANELLA, DA SEME, ERBACEE DA INSILAGGIO E DA BIOMASSA****Art. 7** - Partite e sottopartite assicurate

Per i prodotti del presente gruppo, sia da granella, da seme, da insilaggio e da biomassa, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune, oppure in più partite per prodotto/varietà e comune in caso di varietà diverse oppure in più partite per comune e foglio catastale. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, oppure in più partite negli altri casi sopra previsti, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Nel solo caso di danni omogenei, con medesimo procentage di danno, per tali aree le partite potranno essere suddivise anche in aree superiori ai 4 ha previsti nel comma precedente.

Art. 8 - Danno di Qualità

Per i prodotti del presente gruppo, sia da granella, da seme, da insilaggio e da biomassa, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Art. 9 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 10 - *Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci*, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività, eventuali costi aggiuntivi), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a:

- 220 piante/mq per frumento, grano saraceno, farro, orzo e triticale;
- 150 piante/mq per avena, sorgo e segale.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno*.

PRODOTTI GRUPPO OLEAGINOSE**PRODOTTO COLZA****Art. 10 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 10 - *Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci*, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività, eventuali costi aggiuntivi), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferito all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno*.